

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- Adottato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 27.01.1999
- Modificato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 18.05.1999
- Modificato con deliberazione consiliare n. 49 dd. 20.12.1999
- Modificato con delibera consiliare n.4 dd. 13.02.2008
- Modificato con delibera consiliare n. 44 dd. 17.11.2010

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

1. Oggetto e scopo del regolamento.
2. Soggetto passivo.
3. Detrazioni d'imposta.
4. Riduzioni di imposta.
5. Esenzioni.
6. Pertinenze delle abitazioni principali.
7. Valore aree fabbricabili.
8. Validità dei versamenti.
9. Differimento dei versamenti.
10. Dichiarazioni e denunce.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

11. Accertamento.
- [11/bis Avviso Bonario di Accertamento d'imposta](#)
12. Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
13. Procedura per l'accertamento con adesione.
14. Atto di accertamento con adesione.
15. Adempimenti successivi.
16. Perfezionamento della definizione.

CAPO III - RIMBORSI

17. Rimborsi.
18. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

19. Sanzioni ed interessi.
20. Ritardati ed omessi versamenti.
21. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
22. Irrogazione immediata delle sanzioni.
23. Ravvedimento.

CAPO V - NORME FINALI

24. Norme di rinvio.
- [24/bis Incompatibilità](#)
25. Entrata in vigore del regolamento.

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2

Definizioni

1. **Soggetto passivo.** Sono soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), locazione con patto di futura vendita, concessione su aree demaniali.

2. **Abitazione principale.** Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare ove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

ART. 3

Detrazioni d'imposta.

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€103,29** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. L'importo di € 103,29 come detrazione per abitazione principale, può essere elevato, fino € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 4

Riduzioni d'imposta.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 1, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc ...);
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, entro il termine di 60 giorni con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

3. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone per almeno 6 mesi.

ART. 5

Esenzioni

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 6

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Si intende per pertinenza: il garage, il box o posto auto, la soffitta, la cantina e assimilabili.
Per terreno di pertinenza si intende un'area inserita all'interno della medesima recinzione dell'abitazione con le condizioni che non abbia una superficie maggiore di 5.000 metri quadri.
La condizione di pertinenza deve essere desunta o dal contratto di compravendita o da una espressa dichiarazione del proprietario che deve essere inoltrata al Comune.
La dichiarazione può esser fatta in qualsiasi momento
2. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e le sue pertinenze così come definite dal comma 1. La parte dell'importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale può essere detratta da quella dovuta per le pertinenze.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;
 - all'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. E' inoltre equiparata ad abitazione principale, inclusa l'applicazione della detrazione per la stessa prevista, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito -purché non venga subaffittata dal possessore - ai parenti in linea retta entro il II grado, ai parenti in linea collaterale entro il I grado ed agli affini in linea retta entro il I grado, fermo restando che gli stessi siano ivi residenti.
5. Per le situazioni di cui al comma precedente deve essere presentata denuncia di variazione l'anno successivo a quello in cui si sono verificate. In tali casi le modalità di compilazione del bollettino di versamento dell'imposta sono le stesse dei soggetti proprietari dell'unità immobiliare in cui risiedono.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili la pertinenzialità delle aree cessa comunque la propria efficacia ed i propri effetti dal momento del rilascio della concessione edilizia relativa ad un nuovo fabbricato o ad un'ampliamento destinati all'uso abitativo o commerciale. La pertinenza decade altresì nel caso di cessione autonoma effettuata a qualsiasi titolo dell'area pertinenziale.
7. In nessun caso è ammesso rimborso di quanto eventualmente già versato senza l'applicazione di tale agevolazione.

ART. 7

Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee), **possono venire** determinati con opportuna deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Non sono sottoposti ad **accertamento** i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati.

ART. 8

Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

ART. 9

Differimento dei versamenti e **rateizzazione**

1. I termini per i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili sono differiti di

120 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il II grado.

2. In caso di decesso del contribuente, si stabilisce il differimento di 180 giorni del termine per il versamento, a decorrere dall'evento luttuoso, in concomitanza con le procedure di successione e di accettazione dell'eredità come previste dal Codice Civile.

3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, il Comune può concedere – nel caso di atti di accertamento – la rateizzazione, subordinatamente all'accertamento di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

Resta fermo che ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di 500,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di 1.000,00.

La rateizzazione non può eccedere n. 12 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Commento:

ART. 10

Dichiarazioni e denunce

1. Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 11

Accertamento

1. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo messo comunale e/o persona delegata dal Comune.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti del decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art 11/bis

Avviso Bonario di Accertamento d'imposta

Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amm.ne comunale l'Avviso di Acc.to è preceduto da un avviso bonario con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo con l'invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può valersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 12

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento prende contatti con i soggetti obbligati, mediante apposita lettera d'invito nella quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione per eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di presentazione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 13

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 11 e 12 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali

riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 14

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad 1/4 in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano [51.645,69 Euro](#). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Sull'importo della rata successiva è dovuto l'interesse al saggio legale, calcolato dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla scadenza della rata medesima.
3. Per il versamento delle somme di cui al precedente comma 2., il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente perderà il beneficio della riduzione della sanzione e dovrà corrispondere gli interessi nella percentuale tempo per tempo fissata dalla normativa vigente, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 16

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1 ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2, o infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15.

CAPO III RIMBORSI

ART. 17 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Il procedimento finalizzato al rimborso di eccedenze d'imposta ai rispettivi contribuenti aventi diritto avrà luogo entro il termine di 120 giorni dall'avvenuto accertamento del titolo, opportunamente svolto in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinamento (30 giorni).

ART. 18 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute

inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra ricamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

ART. 19

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di [Euro 51,65](#).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da [Euro 51,65](#) a [Euro 258,23](#).
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, **entro il termine**

per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella percentuale tempo per tempo fissata dalla normativa vigente.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di Euro 51,65 (cinquantunoeuro).

ART. 20

Ritardati od omessi versamenti

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 21

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad $\frac{1}{4}$ della sanzione **indicata e comunque non inferiore ad $\frac{1}{4}$ dei minimi** edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e,

infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

ART. 22

Irrogazione immediata delle sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del $\frac{1}{4}$ della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad $\frac{1}{4}$ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

ART. 23

Ravedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad $\frac{1}{8}$ del minimo, nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad $\frac{1}{6}$ se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta, avviene entro un anno dal termine prescritto per la dichiarazione di cui al precedente art. 10;
 - c) ad $\frac{1}{8}$ del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella percentuale tempo per tempo fissata dalla normativa vigente.

CAPO V NORME FINALI

ART. 24

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta.

ART. 25

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, il 1 gennaio 2011.